



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

Autorità nazionale – UAMA
Il Direttore

MAECI/Autorità nazionale-UAMA/010P031746

☎ 06/36912723

Roma, 22/09/2016
(data e numero di protocollo)

Posizione:

S	E	G	R	0	3
---	---	---	---	---	---

Oggetto: Norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. Oneri posti a carico degli operatori economici. Precisioni nell'interesse delle imprese.

Nota indirizzata a:

- ELENCO OPERATORI ECONOMICI
- A.I.A.D.
- A.N.P.A.M.

In relazione all'argomento in oggetto giungono a questa Autorità nazionale – UAMA istanze ex L. 185/90 che impongono un supplemento istruttorio da parte delle articolazioni di questa struttura con conseguente aumento dei tempi di trattazione.

Al fine di migliorare tale aspetto che, di per sé, comporta maggiori oneri anche per l'impresa, si ritiene opportuno riepilogare qui di seguito le incombenze formali che l'art. 17-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, fissa in capo a codesti operatori economici in tema di oneri per la concessione di autorizzazioni alle forniture, certificazioni e controlli da eseguire, prevedendo il pagamento di tariffe determinate per decreto.

Detto decreto, oltre a determinare l'ammontare delle tariffe, prevede che le stesse siano versate all'atto della presentazione dell'istanza e che la ricevuta dell'avvenuto pagamento "...deve essere allegata all'istanza stessa e ne costituisce condizione di ricevibilità", stabilendo, altresì, che la citata ricevuta debba contenere obbligatoriamente i seguenti dati:


- ragione sociale dell'operatore economico;
- Beneficiario: Tesoreria Provinciale di Roma – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - ex art. 17bis L. 185/90;
- IBAN beneficiario: IT36K0100003245348012353603;
- Causale: protocollo di presentazione dell'istanza;
- Codice di Riferimento dell'Operazione (CRO).

Ciò comporta due effetti automatici:

- 1) le istanze non accompagnate dalla relativa ricevuta di pagamento sono da considerarsi incomplete e, pertanto, non producenti alcun effetto, anche ai fini della decorrenza dei termini di lavorazione dell'istanza;

- 2) le ricevute di pagamento che non riportano la causale corretta (protocollo dell'istanza) non potranno essere accettate e, conseguentemente, il pagamento andrà nuovamente effettuato. La restituzione delle predette somme potrà comunque essere richiesta presentando domanda al Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato – Direzione Provinciale dei Servizi Vari per il tramite di questa Autorità nazionale – UAMA.

Si coglie l'occasione, inoltre, per evidenziare che la presentazione di un'istanza a questa Autorità nazionale – UAMA relativa all'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento (con esclusione delle “*comunicazioni di inizio trattative contrattuali*”) è soggetta ad imposta di bollo e, conseguentemente, nel caso di mancato pagamento ovvero di pagamento non corretto della stessa entro il termine della fase istruttoria, si dovrà procedere alla relativa segnalazione all'Agenzia delle Entrate per una sua riscossione coattiva.



Il Direttore dell'Autorità nazionale – UAMA
Min. Plen. Francesco AZZARELLO